



Stefano CAMILLERI
notaio
Tel.0984/33192
Fax 0984-1782016

Repertorio numero 48060

Raccolta numero 24044

REGOLARIZZAZIONE DI ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno il giorno ventidue del mese di dicembre, in Cosenza, al

Largo Beniamino Andreatta, n. 20, nel mio studio.

Avanti a me dottor Stefano Camilleri, Notaio in Cosenza, iscritto al Collegio

Notarile dei Distretti Riuniti di Cosenza, Rossano, Castrovillari e Paola alla

presenza dei signori

Longo Filomena, nata a Cosenza il 15 ottobre 1976 e residente in Castrolibero, via

Leonardo Da Vinci, n. 41/C e Rija Anna, nata a Cosenza il 6 luglio 1974 ed ivi

residente, piazza San Nilo, n. 1

interventuti quali testimoni aventi i requisiti di legge come mi confermano

sono comparsi i Signori:

1) BRUNO Dante, sacerdote, nato a Longobardi il 19 febbraio 1952 e residente in

Cosenza, viale della Repubblica, n. 136, (c.f. BRN DNT 52B19 E677D);

2) LE COCHE Elisa, pensionata, nata a Cerisano il 10 agosto 1946 e residente a

Castrolibero, via Santa Lucia, n. 8, (c.f. LCC LSE 46M50 C515C);

3) SPEZZANO Eleonora, pensionata, nata a Corigliano Calabro il 6 novembre 1947

e residente in Rende, via Papa Giovanni XXIII, n. 24, (c.f. SPZ LNR 47S46 D005G);

4) GARRO Antonio, pensionato, nato a Rovito il 19 maggio 1946 e residente a

Cosenza, via Rocco Chinnici, n. 4, (c.f. GRR NTN 46E19 H621U);

5) BONOFILIO PATRIZIA, impiegata, nata a Cosenza il giorno 8 maggio 1966

ed ivi residente alla via Isonzo, n.73, (C.F. BNF PRZ 66E48 D086Y);

6) SCARPELLI DINO nato a Cosenza il 16 settembre 1949 e residente in

Mendicino, via Maria Montessori, n.39, (C.F. SCR DNI 49P16 D086N).

Registrato a COSENZA

il 24/12/202

al n. 23188

Serie 1T

	Detti componenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo	
	premettono:	
	- con atto per Notar Fabio Posteraro del 22 dicembre 1998 repertorio numero 42978	
	raccolta numero 11286 registrato a Cosenza il giorno 8 gennaio 1999 al numero 85	
	serie 1T, il sacerdote BRUNO Dante ha costituito una fondazione denominata	
	"SPEZZA IL PANE", con sede in Cosenza, viale della Repubblica, n. 136, oggi	
	avente codice fiscale 98038740787;	
	- detta Fondazione non ha ancora richiesto e conseguenzialmente ricevuto il	
	riconoscimento ai sensi di legge;	
	con il presente atto il fondatore intende riformulare l'atto costitutivo, anche per	
	adeguarlo alle intervenute normative, onde ottenere il riconoscimento della	
	fondazione e l'iscrizione fra gli enti del c.d. Terzo Settore;	
	tutto ciò premesso, il componente Bruno Dante dichiara quanto segue.	
	1. È costituita dal Fondatore sacerdote Bruno Dante una fondazione denominata	
	"SPEZZA IL PANE - ETS" (di seguito anche la "Fondazione").	
	2. La Fondazione ha sede in Cosenza.	
	L'indirizzo completo della Fondazione è in Cosenza, località Badessa di Mussano	
	Superiore, n. 46.	
	3. La Fondazione, che non ha fini di lucro, per amore verso Dio e verso il prossimo,	
	la Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei settori di	
	assistenza sociale e socio-sanitaria, assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione,	
	formazione, tutela dei diritti civili, il tutto in conformità con il disposto del d.l.	
	117/2017, cosiddetto codice del terzo settore.	
	In particolare, è scopo della Fondazione l'amore verso Dio attraverso la	
	concretizzazione dell'amore verso il prossimo, nella condivisione del pane (ossia	

	dei bisogni primari) con i popoli affamati e gli indigenti del Mondo, come	
	riconoscimento di Cristo in essi.	
	Più specificatamente, ci si propone di sostenere chiunque versi in grave stato di	
	bisogno, per rendere operante nel sociale i principi della Carità cristiana e della	
	solidarietà umana – tramite assistenza – istruzione – formazione – tutela dei diritti	
	civili. La forza propulsiva della Fondazione è l'entusiasmo umano e divino di	
	promuovere la solidarietà umana ed economica, in modo da dotarsi di capitali veri,	
	spirituali e fisici per aiutare i bisognosi. Per raggiungere queste finalità la	
	Fondazione si propone di trovare fondi di solidarietà, chiedendo possibili	
	contributi a persone fisiche, ad enti pubblici e privati; di coinvolgere volontari dal	
	cuore generoso, il cui apporto sarà a titolo gratuito; realizzare o contribuire alla	
	nascita di opere e strutture che permettano la formazione umana, religiosa,	
	culturale e sociale dei poveri; convenzionarsi e sviluppare rapporti di	
	collaborazione e scambi con enti e fondazioni, istituzioni nazionali, pubbliche o	
	private, aventi le medesime o similari finalità, senza scopo di lucro; potrà svolgere	
	attività di sostegno legale, fiscale, previdenziale, sanitario, psicologico, educativo,	
	sociale. Altri servizi ed iniziative saranno l'assistenza a persone in età avanzata, in	
	condizioni economiche disagiate, la protezione sotto il profilo fisico e morale	
	dell'infanzia, comunque abbandonata o priva di assistenza, lo sviluppo	
	dell'istruzione e della cultura, negli strati meno elevati della popolazione, la	
	realizzazione e/o il contributo alla realizzazione di opere e strutture che ne	
	permettano la formazione umana, religiosa, culturale e sociale.	
	È vietato alla Fondazione svolgere attività diverse da quelle istituzionali se non	
	quelle a queste direttamente connesse.	
	La Fondazione potrà richiedere il riconoscimento ecclesiale. In tal caso, il Vescovo	

	locale, se necessario, potrà effettuare eventuali integrazioni statutarie.	
	Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento	
	della stessa e per la realizzazione dei suoi scopi anche con l'apporto dei costruttori.	
	La Fondazione, nei limiti connessi al perseguimento dei propri scopi e nel rispetto	
	del principio di economicità della gestione, può svolgere tutte le attività idonee al	
	loro perseguimento.	
	4. La Fondazione è retta e regolata dalle norme contenute nel presente atto e nello	
	dallo Statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "A", per formarne parte	
	integrante e sostanziale, previa lettura datane da me Notaio ai comparenti	
	medesimi.	
	5. Il Fondo di Dotazione iniziale della Fondazione, ai sensi dell'articolo 4 dello	
	Statuto è costituito per l'importo di euro trentamila e centesimi zero (30.000,00),	
	somma nelle disponibilità della fondazione per come risulta dall'attestazione	
	rilasciata da Banca Unicredit in data 26 novembre 2021; che si allega al presente	
	atto sotto la lettera "A"; dichiara il fondatore che dalla data di rilascio di detta	
	attestazione non sono intervenute modificazioni nei rapporti indicati.	
	E' destinata a Fondo di Gestione, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto, la somma di euro	
	tremilaseicentocinquantotto e centesimi trenta (3.658,30) costituita dalla differenza	
	tra la somma di euro 33.658,30 portata dall'indicato deposito	
	e la somma di euro 30.000,00 destinata a Fondo di dotazione.	
	6. Ai sensi di statuto, il Fondatore determina in sette il numero dei componenti del	
	Consiglio di Amministrazione della Fondazione, designando a tale carica i	
	soprageneralizzati:	
	LE COCHE Elisa, SPEZZANO Eleonora, GARRO Antonio, BONOFILIO	
	PATRIZIA, Scarpelli Dino	

nonché i signori

MORCAVALLO Antonio, nato a Lattarico il 26 luglio 1938 e residente in Rende,

via Leonardo Da Vinci, n. 84, (c.f. MRC NTN 38L26 E475T);

VIGNA Lucia Maria, nata a Catanzaro il giorno 11 ottobre 1961 e residente in

Cosenza, piazza 1^a Maggio, n. 4, (c.f. VGN LMR 61R51 C352A),

designando quale presidente la comparente Bonofiglio Patrizia.

I comparenti dichiarano di accettare la carica e che a loro carico non sussistono

ipotesi di incompatibili, ineleggibilità o decadenza.

Ai sensi dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione rimarrà in carica per tre

esercizi fino alla riunione convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo o

del rendiconto relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2024.

8. Al Presidente vengono conferiti i poteri di statuto, come sopra allegato, e sono

altresì conferiti tutti i poteri necessari e opportuni per ottenere il riconoscimento

della personalità giuridica della Fondazione nonché per l'iscrizione al Registro

degli enti del terzo settore, dal momento in cui sarà istituito.

9. L'esercizio finanziario della Fondazione si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

10. Le spese tutte del presente, annesse e dipendenti, sono a carico della

Fondazione.

Richiesto io Notaio ho

ricevuto il presente atto, che ho letto, presenti i testimoni, ai comparenti, i quali

dichiarano di approvarlo; scritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte da

me Notaio su due fogli per sei facciate; viene sottoscritto alle ore dodici e minuti

quarantasette.

Firmato: Dante Bruno - Elisa Le Coche - Eleonora Spezzano - Antonio Garro -

Patrizia Bonofiglio - Dino Scarpelli - Longo Filomena - Anna Rija - Stefano

Camilleri.



ALLEGATO A
al N. Rep. 18060
o N. Racc. 24044

Cosenza, 26 novembre 2021

Prot. N° 2308

Egr. Sig.
NOTAIO CAMILLERI STEFANO
Largo Beniamino Andreatta 20
87100 COSENZA CS

SPEZZA IL PANE - Viale della Repubblica 136 - 87100 COSENZA CS

oggetto: referenze

DICHIARAZIONE

In evasione di specifica richiesta, per quanto attualmente a nostra conoscenza, attestiamo che il nominativo sopra menzionato, nostro cliente, opera regolarmente e rispetta gli impegni.

Siamo inoltre ad informarVi che i rapporti intrattenuti dal medesimo con la nostra Banca presentano, allo stato attuale, una disponibilità finanziaria pari ad Euro 33.658,30-.

La presente viene rilasciata in via riservata e per gli usi consentiti dalla legge.

Distinti Saluti.

UniCredit S.p.A.

Giuseppe Spezzano

Longo Filomena

UniCredit S.p.A.
Sede Sociale
Direzione Generale
Piazza Gae Aulenti 3
Tower A
20154 Milano

Capitale Sociale € 21.123.499.062/48
Interamente versato - Banca iscritta all'Albo
delle Banche e Capogruppo del Gruppo
Bancario UniCredit - Albo del Gruppo
Bancario cod. 0303081 - Cod. ABI 0303081
- Iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano-Monza-Brianza-Lodi - Codice
Fiscale e P. IVA n° 00248170101 -
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela
dei Depositi e al Fondo Nazionale di
Garanzia.

ALLEGATO "B"

STATUTO

ART. 1

COSTITUZIONE

E' costituita, per volontà del sacerdote Dante Bruno, la Fondazione denominata **"SPEZZA IL PANE - ETS"**

La Fondazione utilizza, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'acronimo "ETS".

ART. 2

SEDE

La sede legale della Fondazione è in Cosenza, alla Loc. Badessa di Mussano Superiore, n. 46.

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

Il consiglio di amministrazione potrà trasferire la sede legale ed anche istituire una o più sedi secondarie sia in Italia sia all'Estero per il perseguimento delle finalità della Fondazione.

ART. 3

DURATA – SCOPI – FINALITA'

La Fondazione ha durata indeterminata, non persegue fini di lucro, neppure in forma indiretta.

Per amore verso Dio e verso il prossimo, la Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei settori di assistenza sociale e socio-sanitaria, assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, tutela dei diritti civili, il tutto in conformità con il disposto del d.l. 117/2017, cosiddetto codice del terzo settore.

In particolare, è scopo della Fondazione l'amore verso Dio attraverso la concretizzazione dell'amore verso il prossimo, nella condivisione del pane (ossia dei bisogni primari) con i popoli affamati e gli indigenti del Mondo, come riconoscimento di Cristo in essi.

Più specificatamente, ci si propone di sostenere chiunque versi in grave stato di bisogno, per rendere operante nel sociale i principi della Carità cristiana e della solidarietà umana – tramite assistenza – istruzione – formazione – tutela dei diritti civili. La forza propulsiva della Fondazione è l'entusiasmo umano e divino di promuovere la solidarietà umana ed economica, in modo da dotarsi di capitali veri, spirituali e fisici per aiutare i bisognosi. Per raggiungere queste finalità la Fondazione si propone di trovare fondi di solidarietà, chiedendo possibili contributi a persone fisiche, ad enti pubblici e privati; di coinvolgere volontari dal cuore generoso, il cui apporto sarà a titolo gratuito; realizzare o contribuire alla nascita di opere e strutture che permettano la formazione umana, religiosa, culturale e sociale dei poveri; convenzionarsi e sviluppare rapporti di collaborazione e scambi con enti e fondazioni, istituzioni nazionali, pubbliche o private, aventi le medesime o similari finalità, senza scopo di lucro; potrà svolgere attività di sostegno legale, fiscale, previdenziale, sanitario, psicologico, educativo, sociale. Altri servizi ed iniziative saranno l'assistenza a persone in età avanzata, in condizioni economiche disagiate, la protezione sotto il profilo fisico e morale dell'infanzia, comunque abbandonata o priva di assistenza, lo sviluppo dell'istruzione e della cultura, negli strati meno elevati della popolazione, la realizzazione e/o il contributo alla realizzazione di opere e

strutture che ne permettano la formazione umana, religiosa, culturale e sociale.

È vietato alla Fondazione svolgere attività diverse da quelle istituzionali se non quelle a queste direttamente connesse.

La Fondazione potrà richiedere il riconoscimento ecclesiale. In tal caso, il Vescovo locale, se necessario, potrà effettuare eventuali integrazioni statutarie.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della stessa e per la realizzazione dei suoi scopi anche con l'apporto dei costruttori.

ART. 4

COSTRUTTORI

Sono costruttori le persone fisiche e le persone giuridiche private e pubbliche che si impegnino a contribuire su base pluriennale all'incremento del patrimonio della Fondazione, mediante apporto di denaro, di beni, di prestazioni d'opera o di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

La qualifica di costruttore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita. I "costruttori" della Fondazione sono persone fornite di doni spirituali e materiali, che vogliono dividerli, liberamente con i più bisognosi, secondo le ispirazioni della Fondazione, del suo statuto e secondo le leggi del terzo settore. La fondazione accetta con gratitudine la generosità di queste persone vivendo con loro un cammino di maturazione di fede e di umanità sulle ombre del Vangelo di Gesù Cristo.

ART. 5

PATRIMONIO E MEZZI D'ESERCIZIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione iniziale conferito dal fondatore sacerdote Dante Bruno, descritto nell'atto di costituzione della Fondazione del quale il presente Statuto è parte integrante ed essenziale, eventualmente integrato ai sensi del codice del terzo settore.

Lo stesso è incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o dai Partecipanti o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo.

Il fondo di gestione è costituito dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione; dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione; da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione; da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati; da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dal Fondatore, da Partecipanti o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione; dai ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secondarie strumentali; dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

Il Consiglio di amministrazione provvederà alla distribuzione del denaro

che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio per il raggiungimento degli scopi statutari. La Fondazione intende veicolare i proventi in modo diretto facendoli pervenire a Nunzi Apostolici delle Nazioni dove vi sono emergenze, a Vescovi, Pastori delle Chiese particolari, a responsabili della Caritas, a missionari conosciuti. Tutti i beneficiati sono tenuti a documentare le modalità d'investimento per assicurare ed incoraggiare l'apertura dei cuori, la crescita della solidarietà, lo stabilirsi della giustizia, il dilatarsi della carità, il diffondersi della pace.

ART. 6

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- Il Presidente del consiglio di Amministrazione;
- Il fondatore
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il sindaco unico/il revisore legale dei conti, ove previsto per legge.

ART. 7

PRESIDENTE ONORARIO

Il presidente onorario è nominato dal Fondatore e rimane in carica vita natural durante salvo rinuncia, ha solo poteri consultivi e può partecipare alle riunioni del CdA, senza diritto di voto. Il primo presidente onorario è la signora **GENOVESE Carolina**, nata a San Donato di Ninea il 30 novembre 1936 e residente in Cosenza, via Pasquale Rossi, n. 5, (c.f. GNV CLN 36S70 H825B).

ART. 8

FONDATORE

Il fondatore della Fondazione è il sacerdote Dante Bruno; al quale oltre ai poteri di seguito spiegati spetta il potere di modificare lo Statuto, nonché di vigilare sul rispetto del perseguimento degli scopi della Fondazione; può partecipare alle riunioni del CdA, senza diritto di voto.

In mancanza del fondatore i poteri spetteranno agli organi amministrativi dell'Associazione Comunità Regina Pacis con sede in Cosenza con Codice fiscale 98019270788 e dell'Associazione In Corde Matris con sede in Cosenza con codice fiscale 98047450782.

In caso di estinzione di entrambe le associazioni i poteri spetteranno al Consiglio di Amministrazione in carica.

ART. 9

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio d'Amministrazione è composto da 3, 5, o 7 membri, scelti dal Fondatore, sacerdote Dante Bruno; in mancanza, di quest'ultimo, concordemente, dall'organo di amministrazione dell'Associazione Comunità Regina Pacis con sede in Cosenza con Codice fiscale 98019270788 e dall'organo di amministrazione dell'Associazione In Corde Matris con sede in Cosenza con codice fiscale 98047450782.

Il C.d.A. resta in carica tre anni ed i suoi membri potranno essere riconfermati. In caso di dimissioni di uno o più consiglieri, o per altre cause di recesso, gli stessi verranno nominati come sopra e rimarranno in carica fino alla scadenza del Consiglio. Ogni membro può essere revocato da chi lo ha nominato per documentate violazioni delle disposizioni del presente statuto. Il C.d.A. decade automaticamente ed è sciolto in caso di dimissioni o recesso della totalità dei suoi membri. Entro il termine di tre mesi dallo

scioglimento, il Consiglio dovrà essere ricostituito, con procedura avviata a cura del Fondatore o, in caso di suo impedimento, dagli organi di amministrazione dell'Associazione Comunità Regina Pacis e dell'Associazione in Corde Matris.

Durante le procedure di nomina, il Consiglio di Amministrazione dimissionario provvederà a svolgere solo l'ordinaria amministrazione.

ART. 10

POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, a titolo esemplificativo e senza che ciò costituisca limitazione:

- predispone ed approva il rendiconto consuntivo dell'anno precedente, nel termine previsto dalla normativa vigente e, contestualmente, predispone ed approva il bilancio preventivo;
- delibera l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti, legati, eredità, nonché sugli acquisti e sulle alienazioni dei beni mobili ed immobili;
- delibera gli incrementi del patrimonio;
- predispone i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente ai soci Fondatori;
- predispone ove ritenuto opportuno, il regolamento della Fondazione da sottoporre al Fondatore;
- individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;
- nomina, ove opportuno, la Segreteria Amministrativa determinandone qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico.
- dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in altri valori mobiliari, ovvero in beni immobili;
- delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri Enti o persone fisiche;
- provvede alla nomina del Vice-Presidente, del Tesoriere e del Revisore legale dei conti- Sindaco Unico;
- provvede all'assunzione e al licenziamento dell'eventuale personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
- provvede all'istituzione ed all'ordinamento degli uffici della Fondazione;
- delibera eventuali regolamenti;
- ha tutti gli altri poteri per l'amministrazione del patrimonio della Fondazione e per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie nonché per la ripartizione delle rette annuali fra diverse Istituzioni o associazioni attraverso le quali la Fondazione perseguirà gli scopi sociali;
- delibera in caso di scioglimento della Fondazione, a norma di quanto previsto dal successivo art. 17.

I componenti del Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle spese, effettuate in relazione all'esercizio delle funzioni attribuite, documentate e preventivamente autorizzate.

ART. 11

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, in seduta ordinaria, almeno una volta all'anno e, straordinariamente, ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da un terzo (1/3) dei suoi membri.

La convocazione è fatta dal Presidente, almeno tre (3) giorni prima della data fissata, con invito scritto, contenente l'indicazione del relativo ordine del giorno. Nei casi di urgenza, il Consiglio di Amministrazione può essere convocato almeno 24 ore prima dell'ora fissata per la riunione con ogni mezzo idoneo. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito se è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza assoluta dei presenti, a votazione palese. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il voto non può essere dato per rappresentanza. I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno essere trascritti, in ordine cronologico, su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, nominato di volta in volta tra i membri del Consiglio.

ART. 12

POTERI DEL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti di terzi ed in giudizio. Inoltre il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma, qualora si renda necessaria;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
- agisce e resiste davanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati;
- cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione chiedendo successivamente al consiglio ratifica per le operazioni effettuate.

In caso di mancanza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente o, in mancanza di questi, il membro del Consiglio più anziano d'età.

Qualora per motivi di estrema e documentata urgenza il Presidente dovesse assumere decisioni e porre in essere attività soggette ad autorizzazioni del CDA, le stesse dovranno essere ratificate nel primo CDA utile.

ART. 13

POTERI DEL TESORIERE

Il tesoriere è incaricato di esigere le entrate e provvede ai pagamenti su mandato del Presidente. Cura la contabilità.

ART. 14

REVISIONE LEGALE DEI CONTI – SINDACO UNICO

Ricorrendo i presupposti di legge, il Consiglio di Amministrazione nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tra persone iscritte nel Registro dei Revisori legali, il quale può essere una persona fisica oppure un collegio. Nel caso di un collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e di due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è designato dal Consiglio di Amministrazione.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla e vigila sull'amministrazione della Fondazione, effettua verifiche di cassa, accerta la

regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili. Può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio d'Indirizzo e/o della Giunta Esecutiva. Il soggetto incaricato resta in carica 3 anni e può essere riconfermato.

Il revisore può essere revocato in qualsiasi momento, senza che occorra la giusta causa.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

ART. 15

ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno. La Fondazione è obbligata alla redazione del bilancio o rendiconto annuale da approvarsi nei termini di legge.

ART. 16

DESTINAZIONE DEGLI UTILI

La Fondazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano, comunque, effettuate a favore di altri Enti del Terzo Settore che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.

La Fondazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso.

È fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali nonché delle altre attività queste ultime strumentali, accessorie e connesse ovvero per l'aumento del patrimonio.

ART. 17

DEVOLUZIONE

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Consiglio di Amministrazione, su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore.

ART. 18

NORME APPLICABILI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si osserva la normativa vigente in materia.

Firmato: Dante Bruno - Elisa Le Coche - Eleonora Spezzano - Antonio Garro - Patrizia Bonofiglio - Dino Scarpelli - Longo Filomena - Anna Rija - Stefano Camilleri.